



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**VISTO** l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 286 del 17 febbraio 2023, con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "TROFEO LAIGUEGLIA-60° Edizione", in programma mercoledì 1 marzo 2023, con partenza da Laigueglia, Via Roma SS.1, altezza civ. 31 in direzione Alassio alle ore 11.00 circa ed arrivo a Laigueglia, Via Roma SS.1, altezza incrocio con Via San Sebastiano, alle ore 16.10 circa, per un totale di Km percorsi 201,3;

**CONSIDERATO** che la predetta manifestazione ciclistica, nella provincia di Savona, interesserà tratti di Aurelia Bis di proprietà della Società Autostrada dei Fiori, le strade statali nn. 1, 453, 582, 717 di proprietà dell'A.n.a.s., le strade provinciali nn.3, 6, 13, 18, 19, 20, 35, 55 ricadenti nei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova D'Albenga e le strade comunali dei Comuni di Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Garlenda, Laigueglia e Villanova d'Albenga;

**VISTO** il programma della manifestazione, presentato dal Sindaco e Legale rappresentante del Comune di Laigueglia, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 175 e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo 30 minuti;

**VISTO** il nulla osta con prescrizioni rilasciato dall'ANAS con l'unita nota prot. n. U.0126087 del giorno 20 febbraio 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 4584 del 4 febbraio 2023 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra indicata.

**CONSIDERATO** che la locale Questura ha precisato, inoltre, che gli organizzatori dovranno concorrere con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. 02031 Rep.220.18 del 23 febbraio 2023, con la precisazione che occorre provvedere a debita segnalazione per i concorrenti in relazione ad alcuni tratti di percorso in discesa privi di protezione a valle nonché, nell'ultimo chilometro, prima del c.d. "GPM di Paravenna", alla segnalazione della presenza di manto stradale deteriorato a tratti;



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**VISTI** gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica denominata "TROFEO LAIGUEGLIA- 60° Edizione", ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020;

**VISTO** l'atto prot. n. 45358 in data 25 ottobre 2022 di disciplina della sostituzione dei Dirigenti prefettizi in questa Sede, che prevede che il Dirigente dell'Area II "Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" venga sostituito dal Viceprefetto Vicario;

**SI DISPONE**

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SI ORDINA**

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata "TROFEO LAIGUEGLIA-60° Edizione", per il giorno mercoledì 1 marzo 2023, con partenza da Laigueglia alle ore 11,00 ed arrivo a Laigueglia alle ore 16,15 circa, come riprodotto nell'allegato programma,



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

La sospensione della circolazione dovrà avvenire, secondo le modalità che saranno di seguito precisate, prima del transito del veicolo “Inizio gara ciclistica”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “Fine gara ciclistica”.

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona l’Organizzazione deve:

- predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerata la natura della competizione, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta;

- durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

L’Organizzazione deve provvedere alla indicazione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione

La Sezione Polizia Stradale di Savona provvede al servizio di scorta con l’impiego di due pattuglie automontate e dodici motociclisti che saranno coadiuvati da dodici motociclisti muniti di regolare abilitazione di cui al richiamato “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive ciclistiche su strada” del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

**SI DISPONE**



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- Per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo in materia.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II VICEPREFETTO VICARIO  
(Lazzari)

- Provincia di Savona;
- Comuni di: Alassio, Andora, Albenga, Garlenda, Stellanello, Testico, Arnasco, Ceriale, Laigueglia, Villanova D'Albenga, Cisano Sul Neva, Vendone, Onzo, Ortovero;
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova;
- Autostrada dei Fiori – Tronco A10 Savona-Ventimiglia
- Al Sig. Sindaco del Comune di Laigueglia